

**Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori - Corte di Cassazione, Sez. 2 ,
Ordinanza n. 5530 del 06/03/2017**

Fatto notorio - Nozione - Possibilità di circoscrivere il concetto di notorietà ad una qualificata cerchia sociale - Limiti – Fattispecie.

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), ex art. 115, comma 2, c.p.c., deve essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicché, ai fini probatori previsti da detta norma, non è consentito generalizzare situazioni particolari e se, in taluni casi, la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta, quale un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, così da far assurgere all'alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto, giammai tale comunità ristretta può essere individuata sulla base di un mero carattere territoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non necessaria la prova dell'esistenza di cartelli segnaletici della presenza di sistemi di rilevazione automatica sulla principale autostrada italiana - la A1 - in quanto fatto notorio a tutti gli utenti della strada lombardi).

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5530 del 06/03/2017